

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo

*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla

Avv. Raffaella Spagnolello

Avv. Ivana Riolo

Avv. Alessia Manola

Avv. Piero Ciarcià

Dott. Angelo Mirko Giordano

D.ssa Francesca Comis

Dott. Alessandro Pellicanò

D.ssa Alessia Giglio

D.ssa Miriam Gallo

Dott. Antonio Basile

D.ssa Graziella Cavallaro

D.ssa M. Cristina Sofia

Dott. Gianluca Di Maria

D.ssa Daniela Amara

D.ssa Melania Torre

D.ssa Noemi Stracquadanio

D.ssa Carmen Cali

D.ssa Simona Fisichella

Dott. Salvatore Treccarichi

Rag. Marco Musumeci

Dott. Daniele Di Maggio

Dott. Pietro Imbesi

Dott. Mario Caruso

Dott.ssa Grazia Barberio

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo

già Primo Dirigente INAIL

Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*

Dott. Mario Stancanelli

Tributarista

Amministrazione

Rezana Lika

Grazia Maria Barbagallo

Massimo Di Giovanni

VIA ALL'AUMENTO DELL'IVA – attesa pubblicazione Gazzetta Ufficiale per venerdì 16 settembre. Da sabato scattano gli aumenti dell'iva.

Le legge di conversione del D.l. 138/2011 contiene diverse novità in materia di iva che entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento prevista per venerdì 16 settembre 2011. Da sabato scatteranno gli aumenti dell'iva. Più precisamente, sarà elevata dal 20% al 21% l'aliquota ordinaria dell'iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio nazionale; resteranno invariate, invece, le aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento.

L'aumento dell'aliquota riguarderà la generalità delle operazioni imponibili ad esclusione di quelle aventi per oggetto i beni ed i servizi elencati nella parte II e nella parte III della tabella A allegata al D.p.r. 633/1972; per questi restano in vigore le aliquote agevolate, rispettivamente del 4 e del 10 per cento. Le operazioni che si considereranno effettuate dopo l'aumento dell'aliquota dovranno rispettare la nuova percentuale.

Per i contribuenti iva, quindi, si potrà verificare una delle seguenti situazioni:

- pagamento di precedenti acconti: sugli acconti pagati prima dell'entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà l'aliquota del 20% mentre la maggiorazione del 21% riguarderà solo le fatture a saldo;
- fattura anticipata: se una fattura ha preceduto la consegna del bene

o il pagamento del corrispettivo sull'importo fatturato si pagherà l'aliquota del 20% vigente alla data di emissione della fattura;

- consegna di beni con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, seguirà la vecchia aliquota del 20% esistente alla data della consegna;

- nota di variazione in diminuzione: per eventuali note di credito emesse ai sensi dell'articolo 26, comma 2, si dovrà seguire l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.

Per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto Iva (Regione, Provincia, Comuni, Asl, istituti universitari, eccetera), per espressa disposizione contenuta nel comma 2-quater aggiunto all'articolo 2 del decreto legge, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si manterrà l'aliquota del 20% anche se in tale giorno il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il fornitore, quindi, non soltanto dovrà dimostrare di avere emesso - ossia consegnato o spedito - la fattura in data anteriore all'entrata in vigore dell'aliquota maggiorata, ma dovrà anche provare di aver annotato il documento nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.